

# Ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OCCS)

## Modifica del 1° luglio 2015

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 28 marzo 2007<sup>1</sup> sul controllo della circolazione stradale è modificata come segue:

### *Sostituzione di espressioni*

*In tutta l'ordinanza «analisi dell'alito», «tasso alcolico dell'alito» e «misurazione dell'alito» sono sostituiti, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «accertamento etilometrico», «concentrazione di alcol nell'aria espirata» e «misurazione etilometrica».*

### *Art. 10*            Test preliminari

<sup>1</sup> Per accertare il consumo di alcol, la polizia può utilizzare strumenti per test preliminari che danno indicazioni sullo stato di ebbrietà.

<sup>2</sup> Se vi sono indizi tali da lasciar supporre che la persona controllata sia inabile alla guida a causa di una sostanza diversa dall'alcol e che in tale stato abbia condotto un veicolo, la polizia può eseguire test preliminari per rilevare la presenza di stupefacenti o di medicinali, in particolare nelle urine, nella saliva o nel sudore.

<sup>3</sup> I test preliminari devono essere eseguiti conformemente alle prescrizioni del fabbricante dello strumento impiegato.

<sup>4</sup> Se il risultato dei test preliminari è negativo e la persona controllata non mostra indizi d'inabilità alla guida, si rinuncia a effettuare ulteriori accertamenti.

<sup>5</sup> Se il test preliminare relativo al consumo di alcol risulta positivo oppure nel caso in cui la polizia non abbia impiegato uno strumento per test preliminari, viene eseguito un accertamento etilometrico.

### *Art. 10a*            Accertamento etilometrico

<sup>1</sup> L'accertamento etilometrico può essere effettuato utilizzando:

- a. un etilometro precursore di cui all'articolo 11;
- b. un etilometro probatorio di cui all'articolo 11a.

<sup>1</sup> RS 741.013

<sup>2</sup> Se una misurazione è effettuata mediante etilometro precursore, determinati valori possono essere riconosciuti tramite apposizione della firma (art. 11 cpv. 3).

*Art. 11*            Accertamento etilometrico preliminare e riconoscimento dei valori

<sup>1</sup> L'accertamento con etilometro precursore può essere effettuato:

- a. dopo un tempo di attesa di almeno 20 minuti; o
- b. dopo un risciacquo della bocca, tenendo conto di eventuali indicazioni del fabbricante dello strumento.

<sup>2</sup> Per l'accertamento sono necessarie due misurazioni. Se queste differiscono di oltre 0,05 mg/l, occorre effettuare due nuove misurazioni. Se anche queste presentano uno scarto superiore a 0,05 mg/l e vi sono indizi di uno stato di ebbrietà, occorre disporre un accertamento etilometrico probatorio o un esame del sangue.

<sup>3</sup> Fa fede il valore più basso delle due misurazioni. La persona interessata può riconoscerlo con la propria firma se corrisponde alle seguenti concentrazioni di alcol nell'aria espirata:

- a. pari o superiore a 0,25 ma inferiore a 0,40 mg/l per i conducenti di un veicolo a motore;
- b. pari o superiore a 0,05 ma inferiore a 0,40 mg/l per le persone soggette al divieto di guidare sotto l'influsso dell'alcol secondo l'articolo 2a capoverso 1 ONC<sup>2</sup>;
- c. pari o superiore a 0,25 ma inferiore a 0,55 mg/l per i conducenti di un veicolo senza motore o di un ciclomotore.

<sup>4</sup> Gli etilometri precursori devono soddisfare i requisiti dell'ordinanza del 15 febbraio 2006<sup>3</sup> sugli strumenti di misurazione e delle relative disposizioni esecutive del Dipartimento federale di giustizia e polizia.

<sup>5</sup> L'USTRA disciplina l'uso degli etilometri precursori.

*Art. 11a*            Accertamento etilometrico probatorio

<sup>1</sup> L'accertamento con etilometro probatorio può essere effettuato dopo un tempo di attesa di almeno 10 minuti.

<sup>2</sup> Se l'etilometro rileva la presenza di alcol in bocca, occorre attendere almeno altri 5 minuti prima di procedere all'accertamento etilometrico.

<sup>3</sup> Gli etilometri probatori devono soddisfare i requisiti dell'ordinanza del 15 febbraio 2006<sup>4</sup> sugli strumenti di misurazione e delle relative disposizioni esecutive del Dipartimento federale di giustizia e polizia.

<sup>4</sup> L'USTRA disciplina l'uso degli etilometri probatori.

<sup>2</sup> RS 741.11

<sup>3</sup> RS 941.210

<sup>4</sup> RS 941.210

*Art. 12*           Esame del sangue per rilevare la presenza di alcol

<sup>1</sup> L'esame del sangue per rilevare la presenza di alcol deve essere disposto se:

- a. il risultato dell'accertamento etilometrico preliminare:
  1. è superiore ai valori che possono essere riconosciuti con la propria firma e non è possibile eseguire un accertamento etilometrico probatorio,
  2. non è riconosciuto dalla persona interessata nonostante possa farlo apponendo la propria firma e non è possibile eseguire un accertamento etilometrico probatorio;
- b. il risultato dell'accertamento etilometrico è pari o superiore a 0,15 mg/l e si sospetta che la persona interessata abbia guidato in stato di ebbrietà un veicolo due o più ore prima del controllo;
- c. la persona interessata si oppone o si sottrae all'esecuzione di un accertamento etilometrico o elude lo scopo di tale provvedimento;
- d. la persona interessata lo richiede.

<sup>2</sup> L'esame del sangue può essere disposto se vi sono indizi di inabilità alla guida e non è possibile eseguire un accertamento etilometrico o se quest'ultimo non è idoneo ad accertare l'infrazione.

*Art. 12a*           Esame del sangue e prelievo delle urine per rilevare la presenza di sostanze diverse dall'alcol

L'esame del sangue deve essere disposto se vi sono indizi di inabilità alla guida non attribuibili o non unicamente attribuibili all'influsso dell'alcol. È possibile disporre anche un prelievo delle urine.

*Art. 12b*           Persone da sottoporre agli accertamenti

Se non è possibile stabilire chi, tra le persone coinvolte, conduceva il veicolo, possono essere sottoposte agli accertamenti di cui agli articoli 10–12a tutte le persone da non escludere a tal fine.

*Art. 13 cpv. 1–3*

<sup>1</sup> La polizia deve informare la persona interessata in particolare sul fatto che:

- a. in caso di rifiuto di sottoporsi a un test preliminare o all'accertamento etilometrico, verrà disposto un esame del sangue (art. 55 cpv. 3 LCStr);
- b. il riconoscimento del risultato dell'accertamento etilometrico di cui all'articolo 11 comporta l'avvio di un procedimento amministrativo e penale;
- c. la persona interessata può richiedere un esame del sangue.

<sup>2</sup> Se la persona interessata si rifiuta di sottoporsi a un test preliminare, all'accertamento etilometrico, al prelievo del sangue o delle urine o all'esame medico, occorre informarla sulle conseguenze del suo rifiuto (art. 16c cpv. 1 lett. d in combinato disposto con il cpv. 2 e l'art. 91a cpv. 1 LCStr).

<sup>3</sup> L'accertamento etilometrico, il prelievo delle urine, gli accertamenti della polizia, il riconoscimento dei risultati delle misurazioni etilometriche e l'ordine di prelievo del sangue e delle urine o la conferma di tale ordine devono essere registrati in un rapporto. L'USTRA stabilisce i requisiti minimi riguardanti la forma e il contenuto del rapporto.

*Art. 16 cpv. 3*

<sup>3</sup> Su proposta dei laboratori, l'USTRA riconosce la qualità di perito a persone che:

- a. possiedono il titolo di medico specialista in medicina legale, il titolo di «Tossicologo/a forense SSLM» rilasciato dalla Società svizzera di medicina legale o un titolo di specializzazione estero equivalente; e
- b. possiedono ampie conoscenze teoriche ed esperienza pratica nell'interpretazione di reperti medici e tossicologici riguardo alla loro incidenza sull'abilità alla guida.

*Art. 30 lett. c e c<sup>bis</sup>*

La polizia vieta al conducente di continuare la corsa se:

- c. presenta una concentrazione di alcol nell'aria espirata pari o superiore a 0,25 mg/l;
- c<sup>bis</sup>. presenta una concentrazione di alcol nell'aria espirata pari o superiore a 0,05 mg/l ed è soggetto al divieto di guidare sotto l'influsso dell'alcol secondo l'articolo 2a capoverso 1 ONC<sup>5</sup>;

*Art. 31 cpv. 1, frase introduttiva e lett. a*

<sup>1</sup> La polizia sequestra immediatamente la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre se il conducente:

- a. appare in evidente stato di ebbrietà o presenta una concentrazione di alcol nell'aria espirata pari o superiore a 0,40 mg/l;

*Art. 35 cpv. 3*

<sup>3</sup> La polizia vieta al conducente di proseguire la corsa se egli stesso o il veicolo si trovano in uno stato tale da mettere in grave pericolo la circolazione.

*Art. 50a*

*Abrogato*

## II

L'ordinanza dell'11 febbraio 2004<sup>6</sup> sulla circolazione stradale militare è modificata come segue:

*Art. 63 cpv. 2*

<sup>2</sup> Il conducente non può guidare un autoveicolo se presenta una concentrazione di alcol nell'aria espirata pari o superiore a 0,05 mg/l o un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,10 per mille, oppure se ha nell'organismo una quantità di alcol tale da determinare una simile concentrazione nel sangue.

*Art. 63a*          Procedura

<sup>1</sup> Per stabilire l'inosservanza del divieto di consumare bevande alcoliche si applicano alle autorità militari competenti le disposizioni della legislazione civile sulla circolazione stradale.

<sup>2</sup> Nel caso in cui l'accertamento etilometrico venga effettuato con un etilometro precursore di cui all'articolo 11 OCCS<sup>7</sup>, l'inosservanza del divieto di consumare bevande alcoliche è accertata se il valore più basso delle due misurazioni etilometriche corrisponde a una concentrazione di alcol nell'aria espirata pari o superiore a 0,05 ma inferiore a 0,40 mg/l e il conducente interessato riconosce questo valore con la propria firma.

*Art. 63b*

*Abrogato*

*Art. 63c*

*Abrogato*

## III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2016.

1° luglio 2015

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>6</sup> RS 510.710

<sup>7</sup> RS 741.013

